



COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

MODIFICATO CON ATTO DELIBERA C.C. 18 DEL 16/03/10

TITOLO 1º: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
 - per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per “concessione”, l’atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
 - per “regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati.

ARTICOLO 2 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446, disciplina le nuove occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell’art.1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere in conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

ARTICOLO 3 – COMPETENZE E PROCEDURE

1. All’interno dell’Ente le competenze e procedure sono così definite:
 - a. l’istruttoria per il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e temporanee è di competenza del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale;
 - b. le operazioni relative alle riscossioni sono di competenza dell’Ufficio Tributi ad esclusione delle occupazioni temporanee di cui all’art. 28, comma 11 del D.Lgs 114/98 che sono di competenza del Settore Polizia Municipale.

2. In particolare il Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego) nel quale viene determinato il canone e provvede a darne comunicazione all'Ufficio Tributi;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale:

- cura tutte le operazioni utili al controllo, verifica ed applica le sanzioni relative alle occupazioni, dandone comunicazione all'Ufficio Tributi;
- provvede alla riscossione diretta relativamente alle occupazioni di cui all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento.

L'Ufficio Tributi:

- verifica i versamenti, cura la emissione dei ruoli coatti inerenti le somme già comprensive delle eventuali sanzioni e non pagate entro i termini. Inoltre, per ciò che riguarda le occupazioni di cui all'art. 29, comma 3, provvederà alla emissione dei bollettini;
- per quanto riguarda le occupazioni temporanee ricorrenti, di cui all'art. 4, comma 6, provvede all'emissione dei bollettini sulla base delle autorizzazioni rilasciate dal Settore Pianificazione e Gestione Territoriale.

3. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario, il quale verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto. Nella deliberazione di affidamento del Servizio verrà individuato il Responsabile di tale attività.

TITOLO 2: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO 1° - OCCUPAZIONI

ARTICOLO 4 – OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e regolamento;
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza manufatti ed impianti effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se non ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti a loro volta possono essere:
 - a. "pluriennali", quelle di durata indefinita, o comunque per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti al suolo pubblico, pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);

- b. “annuali”, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all’anno.
5. Ai fini dell’applicazione del canone:
 - a. sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all’esercizio del Commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l’uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b. sono considerate temporanee:
 - b1) le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto di durata annuale o superiore;
 - b2) le occupazioni abusive o quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, ancorché uguale o superiore all’anno.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

ARTICOLO 5 – OCCUPAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall’articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n°114, realizzate per l’esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

ARTICOLO 6 – ALTRE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi, dai regolamenti vigenti e dai contratti stipulati fra le parti. Di norma tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione, fermo restando quanto previsto dai singoli contratti.
Le occupazioni del sottosuolo stradale poste in essere da privati per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o d’irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di condutture di suolo realizzate da privati con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non sono soggette al provvedimento concessorio.
2. L’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti l’occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
3. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme di regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali, di cui all’art. n.7 comma 6.

4. L'installazione di tende, tendoni e simili non sono soggette alle norme di cui al presente Regolamento. Per ragioni di decoro dei luoghi, può essere disposta mediante apposito atto la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

CAPO 2° - LA CONCESSIONE

ARTICOLO 7 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art.4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione
2. La domanda, debitamente sottoscritta, va redatta in carta legale, su apposito modello predisposto dal Comune. Essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a. nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b. nel caso di richiedente diverso da quelli indicati nella lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c. l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e. la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata.
4. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio Comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
5. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 28, comma 11 del D. Lgs. del 31/03/1998 n. 114, relativo al commercio su area pubblica, l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione è assolto con il pagamento di cui il Funzionario Responsabile addetto al settore Polizia Municipale rilascerà regolare quietanza.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 1 ora e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore alle 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

ARTICOLO 8 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

1. La richiesta di occupazioni permanenti e temporanee di cui all'art.7 deve essere presentata al Settore Pianificazione e Gestione Territoriale”.

ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

1. La domanda di occupazione è assegnata al Funzionario Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 10 – CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario Responsabile del procedimento rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - b. la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - c. il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - d. l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'Art.13.
3. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
4. L'Ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
5. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area nelle condizioni originarie;
 - b. dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c. l'ammontare della cauzione è stabilito dal Funzionario Responsabile del Servizio in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
6. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Funzionario Responsabile.

ARTICOLO 10-BIS - DURATA

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario Responsabile del Servizio competente, sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ARTICOLO 11 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Non è richiesto nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone qualora dovuto.

ARTICOLO 12 – RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente e temporanea di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il Concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente e temporanea deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2; la disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo

alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il Concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a. di esibire, a richiesta degli Addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c. di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il comune con addebito delle spese;
 - d. di versare il canone alle scadenze fissate.

ARTICOLO 14 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ARTICOLO 15 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
La decadenza può essere dichiarata per:

- a. mancato pagamento nei termini stabiliti dal canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti, previa comunicazione dell'Ufficio Tributi;
 - b. se, per le occupazioni permanenti con attrezzature stabilmente infisse al suolo, senza giustificato motivo, il titolare non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - c. per violazione delle norme di cui all'Art.11, relative al divieto di subconcessione e alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - d. per uso improprio o diverso dall'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e. se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, il titolare non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
3. Sono, inoltre causa di decadenza della concessione:
- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, ferma restando la normativa che disciplina il subentro e la voltura per gli aventi diritto;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. Nei casi previsti dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs. del 31.03.1998, n. 114 relativo al commercio su aree pubbliche.
4. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto.

ARTICOLO 16 – LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei marciapiedi, all'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostacolino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

ARTICOLO 17 – USO DELL'AREA CONCESSA

1. Il Concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali al suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

ARTICOLO 18 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a. le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b. le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede di ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art.32.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale: qualora non sia accertabile la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso da 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

TITOLO 3: CANONE DI CONCESSIONE

CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 19 – ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al Demanio e al Patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base alla tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone, sono previste di cui agli articoli 22 BIS e TER del presente Regolamento medesimo.
3. Il canone di concessione di cui al presente titolo 3 ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

ARTICOLO 20 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a. la classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c. durata della occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di € 0,77468 per utenza. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46. La misura unitaria di € 0,77468 viene rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le tariffe ordinarie e le maggiorazioni delle stesse sono indicati negli articoli 22 BIS e TER del Regolamento.
4. Le tariffe di cui al comma 3 saranno aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale, in base al tasso di inflazione programmato, dalla legge di bilancio dello Stato. L'atto predetto deve essere adottato entro 30 giorni da quello di pubblicazione della Legge di Bilancio sulla Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 21 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (allegato "A"), del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi dal C.C. con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

ARTICOLO 22 - COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con atti separati, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.
6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione.
7. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra o altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitarne l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Tali occupazioni sono subordinate al rilascio di apposita concessione e non sono soggette al Canone.
8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al rilascio di apposita concessione. Il titolare è altresì tenuto a corrispondere la spesa sostenuta dal Comune per l'acquisto del suddetto cartello. Tale occupazione non è soggetta a Canone.

ARTICOLO 22 BIS – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:
 - € 45,54 per la I° Categoria
 - € 17,93 per la II° Categoria
 - € 13,45 per la III° Categoria

2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, viene applicata con i seguenti coefficienti:

<i>OCCOPAZIONE PERMANENTE</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>COEFF. %</i>	<i>TARIFFA I° CATEGORIA</i>	<i>TARIFFA II° CATEGORIA</i>	<i>TARIFFA III° CATEGORIA</i>
Ordinaria	Mq/anno	100%	€ 45,54	€ 17,93	€ 13,45
Chioschi, Edicole e simili (comprehensive di tutta la superficie concessa)	Mq/anno	130%	€ 59,20	€ 23,31	€ 17,48
Esposizione merci all'esterno di edifici	Mq/anno	100%	€ 45,54	€ 17,93	€ 13,45
Impianti pubblicitari superiori a 1 metro	Mq/anno	80%	€ 36,43	€ 14,34	€ 10,76
Spazi soprastanti e sottostanti (art. 20 c. 2)	Nr. Utenti/ anno		Misura di cui art. 63 c.2 lettera f D.Lgs. 446/97 rivalutata annualmente	Misura di cui art. 63 c.2 lettera f D.Lgs. 446/97 rivalutata annualmente	Misura di cui art. 63 c.2 lettera f D.Lgs. 446/97 rivalutata annualmente

3. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislativi riscosse, dal comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

ARTICOLO 22 TER – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è di :
 - € 1,36 per la I° Categoria
 - € 1,14 per la II° Categoria
 - € 0,85 per la III° Categoria
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente viene ridotta del 50% qualora sia inferiore alle 12 ore.
3. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni si applica una riduzione del 30%.
4. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada viene applicata con i seguenti coefficienti:

<i>OCCOPAZIONE TEMPORANEA</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>COEFF %</i>	<i>TARIFFA I° CATEGORIA</i>	<i>TARIFFA II° CATEGORIA</i>	<i>TARIFFA III° CATEGORIA</i>
Ordinaria	Mq/giorno	100%	€1,36	€ 1,14	€ 0,85
Venditori ambulanti	Mq/giorno	60%	€ 0,82	€ 0,68	€ 0,51
Spettacoli viaggianti e simili	Mq/giorno	8%	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13
Venditori ambulanti "fissi" (art. 4 c.6)	Mq/giorno	10%	€ 0,14	€ 0,13	€ 0,13
Ponteggi attrezzature per edilizia	Mq/giorno	50%	€ 0,68	€ 0,57	€ 0,42
Banchi vendita e/o esposizione	Mq/giorno	60%	€ 0,82	€ 0,68	€ 0,51
Mezzi pubblicitari superiori a 1 metro	Mq/giorno	100%	€ 1,36	€ 1,14	€ 0,85
Ombrelloni, tavoli e sedie	Mq/giorno	50%	€ 0,68	€ 0,57	€ 0,42

5. In ogni caso, la tariffa giornaliera non può essere inferiore a € 0,13 al mq.

ARTICOLO 23 – DURATA DELLA OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla all' Art. 22 BIS ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa delle fasce orarie di cui all' Art.22 TER.

ARTICOLO 24 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal Titolare dell'atto di concessione, in mancanza, dall'Occupante di fatto. Nel caso di più Occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei Titolari dell'occupazione.

CAPO 2° - ESENZIONI

ARTICOLO 25 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a. le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, e da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi dallo Stato;
 - b. le occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche sindacali, religiose, assistenziali, culturali.
 - c. le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a., per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d. le occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni, feste e sagre paesane per iniziative con il gratuito patrocinio dell'Amministrazione Comunale, direttamente poste in essere dall'Ente e/o Associazione a cui è concesso il patrocinio;
 - e. le occupazioni realizzate dalle Associazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n°460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f. le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare;
 - g. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - h. le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività o ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - i. le occupazioni con rastrelliere e attrezzature con deposito cicli;
 - j. le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

- k. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in linea di concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l. le occupazioni permanenti realizzate con autovetture a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune effettuate sia da privato che da cooperative e associazioni;
- m. le occupazioni del sottosuolo stradale poste in essere da privati per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate, da privati, con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n. le occupazioni con apparecchi automatici o simili fino a 1 metro quadrato;
- o. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- p. le occupazioni di aree cimiteriali;
- q. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r. le occupazioni, permanenti o temporanee, di soprassuolo pubblico;
- s. le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante;
- t. le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'Art.44, comma 11 del D.Lgs. n°507/1993 e legislazione precedente.
- u. le occupazioni effettuate con passi carrai e con accessi carrabili.

TITOLO 4 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ARTICOLO 26 – ACCERTAMENTO

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il Funzionario Responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza trasmettendo gli atti necessari all'Ufficio Tributi.
3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso.

ARTICOLO 27– VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione e deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti “pluriennali”, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da aziende erogatrici di pubblici servizi di cui all'articolo 20 comma 2, il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

ARTICOLO 27 BIS - SCOMPUTO DEL CANONE CON REALIZZAZIONE ED ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI OO.PP.

1. Il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, relativo ad una concessione pluriennale, può essere scomputato dal concessionario a fronte della realizzazione di investimenti previsti nel programma triennale delle opere pubbliche. Il valore delle opere deve essere di importo pari o superiore a quanto dovuto in base canone vigente e dovuto per il numero complessivo di annualità di durata della concessione.
2. L'espressione delle volontà e degli obblighi assunti dalle parti dovrà essere regolato da apposito atto approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto del presente articolo e delle normative vigenti previste per la realizzazione degli investimenti pubblici, previa attestazione di congruità e convenienza dell'operazione.
3. Per il calcolo dei valori non si procede né all'applicazione di fattori finanziari di incremento del canone pluriennale né alla contestuale rivalutazione edilizia delle opere in caso di proroga della concessione.”

ARTICOLO 28 – VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'art.30 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. In base alle comunicazioni effettuate dal Settore Pianificazione e Gestione Territoriale, per le occupazioni ricorrenti di cui all'art.4 comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 28 febbraio per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ARTICOLO 29 – NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del comune, o del concessionario, intestato a “*COMUNE DI MALALBERGO VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE – COSAP*”. E’ ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune, domiciliato presso una agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.
2. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione. Per le occupazioni permanenti è ammessa la possibilità del versamento in tre rate con scadenza al 31/03, 31/06, 31/09, qualora l’ammontare del canone sia superiore a € 258,23 annue. Per le occupazioni temporanee di cui all’art. 28 comma 2 è ammessa la possibilità di versamento in 2 rate anticipate, qualora l’ammontare superi € 258,23. La rateizzazione viene concessa dal Funzionario Responsabile su richiesta dell’interessato contestualmente al rilascio della concessione.
3. Relativamente alle occupazioni permanenti e temporanee rilasciate ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 114/98 l’Ufficio Tributi invierà agli interessati apposito bollettino postale precompilato.

ARTICOLO 30 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente, mediante consegna del relativo ruolo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dalla vigente normativa con previa messa in mora del debitore.
2. Le spese per l’espletamento della procedura coattiva sono addebitate all’occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e dei manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ARTICOLO 31 – RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall’Occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario di cui all’Art.3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l’interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del C.C. concernenti le obbligazioni pecuniarie.

ARTICOLO 32 – SANZIONI

1. Per le occupazioni considerate abusive ai sensi dell’Art.18 si applicano le seguenti sanzioni:
 - Una indennità pari all’importo del canone che sarebbe stato determinato in caso di regolare concessione;
 - Una sanzione amministrativa pari al 100 % del canone.Oltre a quanto previsto dall’art. 15 in caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti il Settore Finanziario applica, oltre agli interessi, la sanzione amministrativa nella

misura da € 25 ad € 500 (si veda C.C. 87/03) con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24/11/1981 n. 689.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazione del codice della strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite anche con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 33 – CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della Legge n°1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 35 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai

servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art.63, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n°446 del 1997, prendendo a base il n° degli Utenti alla data medesima.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del Titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
3. Per le occupazioni permanenti la cui durata non è definita nell'atto di autorizzazione/concessione la durata massima di cui all'art.10 BIS decorre dalla data del rilascio della concessione/autorizzazione stessa. Qualora, invece, l'atto rilasciato antecedentemente al 01/01/1999 abbia già durata definita, la stessa durata rimane valida.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

CATEGORIA 1

AREE E SPAZI PUBBLICI, GIARDINI, PARCHI E VERDI PUBBLICI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI ALTEDO

CATEGORIA 2

AREE E SPAZI PUBBLICI, GIARDINI, PARCHI E VERDI PUBBLICI UBICATI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI MALABERGO, PEGOLA, PONTICELLI, CASONI

CATEGORIA 3

AREE E SPAZI PUBBLICI, GIARDINI, PARCHI E VERDI PUBBLICI PROSPICENTI LA S.S. 64 FUORI DAI CENTRI ABITATI E NON RICOMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI